

ATTI E MEMORIE DELL'ATENEO DI TREVISO

nuova serie, numero 8
anno accademico 1990 / 91



INDICE

Giuliano Romano - Il progetto Sol Aequinoctialis - Nota preliminare	Pag.	7
Giovanni Netto - Alle origini degli Statuti del Comune di Treviso	»	27
Bruno Pasut - I programmi di studio e di esame dei Conservatori musicali italiani di Stato	»	77
Aldo Tognana - La porcellana nella storia e i suoi segreti	»	85
Alberto Alexandre - L'evoluzione del concetto di assistenza medica nella storia	»	89
Pier Paolo Passolunghi - Sugli istituti di credito in provincia di Treviso all'inizio del Novecento	»	95
Emilio Lippi - Una raccolta poco nota di proverbi veneti	»	109
Alfio Centin - La scuola trevigiana fra le due guerre: il direttore didattico Alcide Barbieri	»	115
Giorgio Tomaso Bagni - Gian Maria Ciassi (1654-1679) fisico trevigiano	»	141
Giancarlo Marchetto - Elementi climatologici per l'anno 1990	»	159
Calendario per il 179° anno accademico 1990-91	»	163
Statuto dell'Ateneo di Treviso, testo del 1871 modificato dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 1984	»	165
Elenco dei Soci al 21 dicembre 1990	»	173

I PROGRAMMI DI STUDIO E DI ESAME DEI CONSERVATORI MUSICALI ITALIANI DI STATO

BRUNO PASUT

Era convinzione comune che il Conservatorio rappresentasse la massima istituzione in Italia per gli studi in tutte le discipline musicali e la ideale preparazione alla successiva professione stessa.

Ciò rispondeva ad una obiettiva realtà negli ultimi decenni dell'800 ed all'inizio del secolo in cui viviamo, ma le innovazioni tecniche, le trasformazioni sociali, le conquiste politiche che avevano preceduto e seguito la prima guerra mondiale si erano ripercosse in tutta la vita della nazione, influenzando inevitabilmente anche il mondo dell'arte in ogni suo aspetto.

Nella musica erano da tempo avvertiti i fremiti che tendevano alla «espansione» verso nuovi orizzonti e fiorivano tentativi di imboccare altre strade, ma molto spesso l'entusiasmo profuso superava l'effettiva validità, contribuendo a creare più confusione che progresso.

Proprio nell'intento di indirizzare utilmente le nuove forze del settore scolastico-musicale, l'allora Ministero dell'Educazione Nazionale promuoveva l'emanazione dei Regi Decreti 11.12.1930, n. 1945, 28.1.1931, n. 199 e Circolare n. 75 del 13.6.1931 che dettavano le «Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame e per il riconoscimento degli studi compiuti in Istituti Musicali italiani all'Estero»⁽¹⁾. In particolare, la Circolare n. 75 — emanata dalla Direzione Generale delle Belle Arti, a firma del Ministro Giuliano — riguardava l'«Applicazione di norme contenute nel R. Decreto 11.12.1930, n. 1945, concernenti gli Istituti di Istruzione Musicale - Periodo transitorio».

Tale Circolare si rendeva indispensabile per guidare il trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento, al fine di evitare errate interpretazioni e le relative conseguenze legali che ne sarebbero potute derivare.

L'esigenza dell'aggiornamento per la durata degli insegnamenti e della consistenza dei Programmi era sentita da tempo, in quanto praticamente rare erano state le innovazioni apportate fino al 1930, per cui, di fatto, rimaneva ancora la situazione del secolo scorso⁽²⁾.

(1) Cfr. ROMA, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, 1932, Anno X, n. 1118.

(2) Nell'ordinamento dell'epoca lo studio di tutte le Materie Principali era diviso in *Corso Normale* (al termine del quale si conseguiva la «Licenza Normale») e *Corso Superiore* (al termine del quale si conseguiva il «Magistero»). Diversa era la durata annuale dei Corsi a seconda della Materia Principale frequentata. Le Materie di studio si dividevano in *Materie Principali* (Composizione e Direzione d'Orchestra, Strumentazione per Banda e tutti gli strumenti) e *Materie complementari* (culturali).

Le strutture didattiche denotavano notevoli carenze, rispetto all'evoluzione della musica che aveva contrassegnato la fine del secolo XIX ed i primi anni del XX. Infatti, dal sistema tonale, che aveva imperato per circa tre secoli, si era passati in breve volgere di tempo alla esasperazione tonale (Wagner, R. Strauss, D'Indy, Franck), poi all'atonalità, all'espressionismo, alla politonalità, alla dodecaфония, nella continua, frenetica ricerca di un linguaggio musicale che meglio interpretasse lo spirito dei tempi nuovi.

Non pochi furono i profeti delle varie tendenze: Debussy, Ravel, Dukas, Honegger, Satie, Milhaud, Schönberg, Weil, Strawinsky, Prokoviev, Shostacovich, De Falla, Casella, Malipiero (per non citarne che i più rappresentativi), le musiche dei quali offrono un panorama assai composito e richiedono una particolare preparazione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello artistico-interpretativo, indipendentemente dagli strumenti di volta in volta impegnati.

* * *

Terminata la prima guerra mondiale, nel fervore operativo di ricostruzione che animava la società, fu promossa un'iniziativa il cui scopo era di pervenire alla ripartizione dell'iter scolastico delle varie Materie Principali in: Periodo Inferiore, Medio, Superiore (o solo Inferiore e Superiore per le Scuole di Arpa, Canto, Strumenti a Fiato, Contrabbasso) e conseguente revisione dei Programmi di studio e d'esame nei Conservatori Statali e negli Istituti Musicali Paggiati, fissando la durata dei singoli Periodi e rendendo obbligatorio l'esame di passaggio al termine degli stessi⁽³⁾.

Era questo il primo passo, indispensabile, per giungere gradatamente all'adeguamento della nostra realtà didattica con le esigenze obiettive maturate nel frattempo, esigenze che erano state già recepite dalle nazioni di più avanzata civiltà.

L'assunto era assai impegnativo e molte le difficoltà di vario genere che avrebbero sicuramente ostacolato il cammino, non ultime delle quali le resistenze di certi ambienti la cui mentalità reativa mal sopportava l'idea di spaziare in altri e più vasti orizzonti musicali.

Lungo e travagliato fu l'iter burocratico riservato all'iniziativa, ma finalmente l'auspicata conclusione si ebbe con il R. Decreto 1945 dell'11.12.1930 già citato.

Non si creda tuttavia che il Decreto stesso avesse d'un sol colpo risolto miracolosamente gli innumeri problemi che impacciavano il processo di sviluppo della scuola musicale italiana. Rimanevano in sospeso, ad esempio, i provvedimenti relativi all'istituzione «autonoma» della Scuola di Direzione d'Orchestra ed il programma di studio e d'esame dell'importantissimo Corso Complementare inerente: *Lettura della Partitura*⁽⁴⁾. Così dicasi dei provvedimenti — ugualmente da tempo attesi — che avrebbero dovuto riconoscere la necessità di definire esattamente programma ed esami della Scuola di *Canto-Ramo Didattico*, dif-

(3) Per il passaggio dal Periodo Medio al Superiore (o dall'Inferiore al Superiore, per le Scuole di Arpa, Canto, Contrabbasso, Strumenti a Fiato), occorre aver conseguito all'esame la votazione media di 8/10.

(4) Il R. Decreto 11.12.1930, n. 1945, riporta ancora la dizione «Scuola di Composizione e Direzione d'Orchestra».

ferenziandoli da quelli della Scuola di Canto-Ramo Cantanti, diverse essendo le finalità da conseguire.

Altra vistosa lacuna del R. Decreto era la mancanza di un qualsiasi cenno che si riferisse alla presa in considerazione dell'opportunità di sostituire la ormai superata «Scuola di Musica e Canto» (ex «Musica Corale»)(⁵), con un insegnamento più rispondente alle istanze che pervenivano dalla vita attiva musicale. Si dovrà attendere l'emanazione del R. Decreto 20.11.1941-XX, n. 1425, prima di vedere esaudite le annose richieste per l'istituzione di nuove Scuole e disposte modifiche determinanti in altre già esistenti, con ampliamenti di strutture e programmi(⁶).

Anche tale Decreto lascerà tuttavia delle lacune da colmare, pur dando atto che, per quel tempo, costituirà un confortante progresso nell'arduo cammino ancora da percorrere per modernizzare in toto la didattica musicale del nostro Paese.

* * *

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, mentre a mano a mano riprendevano le normali attività, si faceva sempre più sentito il bisogno di ridare impulso anche al settore musicale, riaprendo teatri, sale da concerto, organizzando concorsi di esecuzione strumentale per solisti, formazioni da camera, complessi orchestrali o vocali, ecc.

Naturalmente la scuola musicale non poteva rimanere avulsa dal fervore che animava tutta la vita culturale italiana, auspicando risposte sempre più appropriate alle richieste del sapere continuamente provenienti dalla società.

È in tale contesto che il Ministero della Pubblica Istruzione ampliarà l'organico dei Conservatori Statali di Musica con l'istituzione delle Scuole di Chitarra Classica (il cui inserimento era stato in precedenza aspramente osteggiato da certi ambienti perché ritenuto «strumento da osteria») e della Scuola di Strumenti a Percussione; successivamente sarà la volta dei Corsi Straordinari, quali Musica Prepolifonica, Nuova Didattica della Musica(⁷), Propedeutica della Musica, ecc. (⁸).

Superati in parte gli intoppi che ostacolavano il cammino della necessaria e più approfondita preparazione professionale del musicista, si faceva di conseguenza sentire maggiormente l'urgenza di un improcrastinabile adeguamento anche sotto il profilo della preparazione culturale generale, in verità alquanto limitata ove si pensi che per conseguire il Diploma in qualsiasi strumento era sufficiente la Licenza di Scuola Media Inferiore o la Licenza di Materie Letterarie (Corso Complementare che veniva frequentato in Conservatorio dagli allievi che avessero solo la Licenza Elementare).

Si deve precisare, comunque, che i Programmi delle Scuole di Composizione

(5) Cfr. Allegato A del Decreto sopra citato e R. Decreto 14.9.1933-XI, n. 1370.

(6) Cfr. «Programmi di esame di Polifonia Vocale, Musica Corale e Direzione Coro, *Lettura della Partitura*, Pianoforte Complementare per la Scuola di Canto, ramo didattico» del R. Decreto 20.11.1941-XX, n. 1425.

(7) Cattedra che, nelle intenzioni, si prefiggeva di «rinfrescare» i programmi della Scuola di Composizione e dei Corsi Complementari di Storia della Musica, creando ex novo quelli di Pedagogia Musicale, Pratica di Lettura Vocale e Pianistica, Direzione di Coro e Canto Corale.

(8) Denominazione che si riferisce all'istituzione dei Corsi di Flauto Dolce e Ritmica.

ne, Direzione d'Orchestra, Composizione Polifonica Vocale, Musicale Corale e Direzione Coro, Organo e Composizione Organistica, Strumentazione per Banda fornivano allo studente un bagaglio culturale letterario e scientifico ben più ampio.

La legge 31.12.1962, n. 1859, Art. 16, recepisce le pressanti decennali istanze e trasforma i primi tre anni di Conservatorio in «*Scuola Media Annessa*», i cui programmi inseriscono, nelle Materie Letterarie, lo studio di Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia, Latino, Lingua straniera; la parte musicale si articola come segue; Applicazioni tecniche (cioè studio di uno strumento), Teoria, Ritmica, Canto e Dettato musicale, Solfeggio, Armonia Complementare, Cultura Musicale Generale, Esercitazioni Corali.

Considerando la situazione precedente bisogna riconoscere che ci si avvia a compiere un notevole salto di qualità.

L'attuazione del disposto di Legge darà però origine a numerosi problemi d'ordine pratico, sia per quanto riguarda la parte letteraria che musicale, e richiederà l'emanazione di successive Circolari del Ministro della Pubblica Istruzione nel tentativo di chiarire di volta in volta i criteri di applicazione per particolari situazioni esistenti da tempo.

Un esempio, fra i molti, è quello relativo alle differenze fra i programmi di Strumento e di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale dei primi tre anni di Conservatorio e quelli della Scuola Media Annessa. Il divario è stato oggetto d'interminabili discussioni fra gli «addetti ai lavori», ma non si è ancora pervenuti alla soluzione ideale, malgrado in numerosi Conservatori italiani già da anni sia stata data logica continuazione alla Scuola Media Annessa istituendo il «Liceo Musicale Sperimentale», della durata di 5 anni⁽⁹⁾-⁽¹⁰⁾, con un Programma che vorrebbe conciliare le odierne esigenze culturali con quelle musicali, tenendo ben presente in ogni caso che debbono anche essere riservate parecchie ore giornaliere alle esercitazioni sullo strumento per poter gradatamente impadronirsi della tecnica esecutiva ed interpretativa. È assolutamente necessario che al più presto sia trovato uno sbocco soddisfacente alla pesante situazione ed il Ministero dovrà farsene carico, non potendo ignorare che all'avvento dell'Europa Unita, ormai prossimo, l'Italia sarà tenuta all'osservanza delle norme comunitarie anche nel settore degli studi musicali.

* * *

Quanto fin qui esposto intendeva dare un'idea generale — pur se approssimativa — delle condizioni in cui opera la scuola musicale italiana nei Conservatori di Stato e dei suoi sviluppi dal 1930 ad oggi.

Preso atto di quello che «giudicando con molta benevolenza» possiamo indicare come realtà positiva, bisogna per «obiettività» parlare anche di certe particolari situazioni dalle quali traspare in maniera oltremodo evidente il senso di pressapochismo, faciloneria, mancanza di serio controllo riscontrabili nei Decre-

(9) Al termine dei 5 anni, superato l'esame di maturità, è prevista la possibilità di iscrizione all'Università nelle discipline connesse con gli studi svolti.

(10) Vi sono anche Conservatori che non hanno creduto opportuno istituire il Liceo Musicale Sperimentale, perché convinti che lo studio delle numerose Materie non lascerebbe tempo sufficiente allo studio dell'istrumento.

ti e nella formulazione di parecchi programmi di studio, uno dei quali presenta addirittura un comico assurdo.

Ecco solo qualche dimostrazione dell'assunto, limitando volutamente il numero (piuttosto consistente) ai casi di maggior spicco:

A) - nella tab. A del Decreto 11.12.1930, n. 1945, non figura la Scuola di Strumentazione per Banda.

B) - nella tab. B dello stesso Decreto si osserva che: 1) non è fatto cenno alcuno riguardo alla preparazione tecnico-pratica ed agli eventuali altri Corsi Complementari per gli allievi di Composizione che, conseguito il Compimento Medio, intendano dedicarsi specificamente alla Direzione d'Orchestra; 2) fra le Materie Complementari Obbligatorie per la Scuola di Strumentazione per Banda manca la Storia della Musica; 3) alla colonna «Durata dei Corsi Obbligatorii» della stessa tab. B è stabilito che gli Allievi di Contrabbasso ed Istrumenti a Fiato abbiano «programma ridotto» per le Materie Letterarie, il che equivale a riconoscere ufficialmente il diritto ad una «minore preparazione culturale generale», creando in tal modo una categoria di musicisti di Serie B, *malgrado il loro Diploma consenta di valersi ugualmente del titolo di Professore*; 4) altre vistose incongruenze si riscontrano nei programmi degli esami di Licenza dei Corsi Complementari Obbligatorii di *Cultura Musicale Generale* (Armonia) e *Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale* relativi alla Scuola di Canto ed agli Istrumenti a Fiato, programmi anch'essi *ridotti* rispetto a quelli delle altre Scuole di Istrumento; 5) per il Diploma di Musica Corale e Direzione Coro *non è legalmente richiesta la Storia della Musica* (stessa cosa come per la Strumentazione per Banda!).

C) - per l'esame di Compimento Inferiore di Pianoforte Principale è usata — nella prova n. 2, al secondo capoverso della lettera a) — una dicitura che continua ad essere causa di equivoci per la sua corretta interpretazione, al punto che in alcuni Conservatori è consentito presentare *solo 1 gruppo di 3 pezzi per ciascuna delle Suites Inglesi in La minore e Sol minore* ed in altri, invece, *sono richiesti i 2 gruppi di 3 pezzi per ogni Suite* (12, in totale). Ancora nello stesso esame si ripete l'incertezza interpretativa per quanto attiene la prova n. 4, che recita testualmente: «Esecuzione di *una* composizione, a scelta del candidato, fra le seguenti», elencando nomi degli Autori e titoli dei brani. Il punto dolente si evidenzia allorché il candidato scelga Schumann o Debussy, non essendo chiaro se possa presentare ed eseguire *1 solo brano* fra i numerosi che compongono — ad esempio — il «Carnaval de Vienne», o «Albumblätter», di Schumann, ed il «Children's Corner», di Debussy, *o debba invece presentare ed eseguire l'intero volume dell'Autore scelto*.

Anche in questo caso ogni Conservatorio si comporta in modo autonomo, essendo carente la formulazione della prova.

Vi è altresì da segnalare, per l'esame di Compimento Medio di Pianoforte, errori nell'indicare il numero d'opera dell'«Improvviso in Si bemolle maggiore», di Schubert, e per aver attribuito, negli esami di Diploma di Pianoforte — Gruppo 2° —, il «Carnaval, op. 9» e gli «Studi Sinfonici» a Schubert anziché a Schumann; nel Gruppo 3° inoltre risulta errato il numero d'opera dei «Sei Studi» di Saint-Saëns, che è 111 e non 100.

D) - Altro svarione lo si riscontra alla prova n. 4 del programma per l'esame di Compimento del Periodo Medio di *Viola*, laddove si legge che il candidato dispone di *6 ore* per preparare — chiuso in apposita stanza — l'esecuzione di

un brano assegnato dalla Commissione, mentre nella stessa prova n. 4, all'esame di Compimento Medio di Violino, vi sono *solo 3 ore* a disposizione del candidato.

Quale delle due versioni è esatta?

E) - Le prove scritte per gli esami di Diploma della Scuola di Strumentazione per Banda sono 3, *ma senza nessuna indicazione sul numero delle ore assegnate ad ogni singola prova* (che ovviamente deve svolgersi in stanza chiusa, trattandosi di composizione di una Fuga a 4 voci, di una Marcia, di istruire per Banda un brano scritto originalmente per pianoforte o per organo).

F) - Per la Scuola di Canto-Ramo Cantanti è previsto, fra i Corsi Complementari obbligatori, anche quello di Pianoforte la cui durata è di 4 anni, *con inizio dal 1° anno del Corso Inferiore*. Poiché l'intero periodo di studio della Materia Principale è di 5 anni — suddiviso in Periodo Inferiore (3 anni) e Periodo Superiore (2 anni) — accade che l'ultimo anno (IV) del Corso di Pianoforte Complementare coincide con il 1° anno del Periodo Superiore (IV anno di Canto).

Ma... v'è però una precisa norma che *vieta il passaggio al Periodo Superiore della Scuola (Materia Principale) ove non si abbia conseguito il Compimento del Periodo Inferiore*; inoltre *non è consentita l'ammissione agli esami di Compimento Inferiore qualora non siano stati superati tutti gli esami di Licenza dei Corsi Complementari Obbligatori per il Periodo interessato*.

Sorge il problema se sia o no legale ammettere all'esame di Compimento Inferiore il candidato che manca di uno dei requisiti richiesti, non per sua volontà ma per l'imprevidenza dell'estensore delle norme che non ha tenuto conto della sfasatura dei tempi.

Per rimediare si ricorre allora alla classica «soluzione all'italiana», concedendo agli allievi di Canto la facoltà di essere ugualmente ammessi a frequentare «in via provvisoria» il 1° Anno del Periodo Superiore, con l'avvertenza tuttavia che la loro posizione diverrà regolare ad ogni effetto soltanto con il conseguimento della Licenza del Corso complementare di Pianoforte, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni.

L'elenco potrebbe continuare, ma già quanto finora illustrato dimostra in modo inconfutabile come non siano affatto esagerate le accuse in precedenza espresse: faciloneria, pressapochismo e mancanza di quel serio controllo che deve essere esercitato avanti la promulgazione di Leggi la cui validità si estenda nel tempo ed influenzi in senso positivo o negativo le attività oggetto delle Leggi stesse.

A maggior conferma dell'esposto basterà richiamare qui l'attenzione sull'autentico «assurdo» di cui s'è parlato alla pagina 81, interlinea 2. La sostanza è riassunta nelle seguenti lettere A), B) e C):

A) - Il R. Decreto 11.12.1930, n. 1945, stabilisce alla tab. A che: 1°) l'intero corso di studio per la Scuola di Canto-Ramo Didattico dura 5 anni ed è diviso in Periodo Inferiore (3 anni) e Periodo Superiore (2 anni); 2°) il relativo Corso Complementare di Pianoforte è di 4 anni, con inizio al 1° anno del Periodo Inferiore (come avviene per la Scuola di Canto-Ramo Cantanti). I 4 anni di pianoforte si sono rivelati però, in pratica, insufficienti in rapporto alle esigenze connesse con l'attività di «Professore di Canto» (tale è l'esatta dizione riportata a pag. 22 del volumetto contenente il R. Decreto 11.12.1930, n. 1945, ove figura il programma degli esami di Diploma per la Scuola di Canto-Ramo Didattico).

B) - Il R. Decreto 20.11.1941, n. 1425, nell'intento di provvedere al ri-

chiesto maggior ampliamento del programma di Pianoforte Complementare per il Canto-Ramo Didattico, stabilisce⁽¹¹⁾ che l'intero periodo di studio è di 6 anni, diviso in Corso Inferiore (4 anni) e Corso Superiore (2 anni), *non tenendo in considerazione alcuna che la Scuola Principale* (cioè il Canto-Ramo Didattico) *dura solo 5 anni!* Conseguenza: *il Corso Complementare dura 1 anno in più della Materia Principale.*

OGNI COMMENTO È DEL TUTTO SUPERFLUO.

C) - Non si potrebbe meglio concludere questa veloce panoramica se non con un'altra «perla» dei Programmi di Conservatorio, fortunatamente meno grave. *Eccola:* il R. Decreto 20.11.1941, n. 1425, a pagina 7 riporta il programma degli esami di «*Diploma della Scuola di Lettura della Partitura (pianoforte complementare)*». Sic! Ciò contrasta con l'Art. 1 del R. Decreto 11.12.1930, n. 1945, secondo il quale gli insegnamenti nei Regi Conservatori di Musica sono impartiti nelle singole «*Scuole*» (ossia le Materie Principali, come Composizione, e tutti gli strumenti) e nei rispettivi «*Corsi Complementari Obbligatorii*». Sempre nello stesso Decreto appena citato la tab. B precisa che il Pianoforte per la Composizione e Direzione d'Orchestra è *Corso Complementare* e dura 5 anni, con inizio dal 1° anno del Corso Inferiore, mentre l'Art. 2 del successivo Decreto 20.11.1941-XX, n. 1425, dice testualmente: «Sono approvati i programmi degli esami di *Diploma delle Scuole di Composizione Polifonica Vocale e di Lettura della Partitura (pianoforte complementare per gli allievi di Composizione, Direzione d'Orchestra, Canto-Ramo Didattico, Musica Corale e Direzione Coro)*». Si legge poi, alle pagine 7 ed 8 del volumetto ov'è pubblicato il Decreto in oggetto, che l'insegnamento del *Pianoforte Complementare per gli allievi di Composizione e Direzione d'Orchestra* dura 9 anni, ripartiti in Periodo Inferiore (4 anni), Periodo Medio (3 anni) e Periodo Superiore (2 anni).

È decisamente un enigma, questa Lettura della Partitura per allievi di Composizione e Direzione d'Orchestra!!!

Viene indicata come «*Scuola*» (cioè con denominazione che si riferisce ad una Materia Principale) e *contemporaneamente* come «*Pianoforte Complementare*» (denominazione usata per i Corsi Complementari Obbligatorii).

Delle due, una: o si tratta effettivamente di «*Scuola*» (ossia Materia Principale), come sembrerebbe logico dedurre dal numero degli anni di studio (9), dalla loro ripartizione in 3 periodi e dalla dicitura, secondo cui le prove finali sono esami del Periodo Superiore (cioè di *Diploma*), ed in tal caso, superate tali prove con esito positivo, al candidato competerebbe di diritto il titolo di «*Professore in Lettura della Partitura*», *non previsto però dall'ordine attuale degli studi musicali in Italia*; oppure rimane *Corso Complementare Obbligatorio*, ed allora le prove finali sono soltanto «*esami di Licenza*» (come per tutti gli altri corsi complementari) e non di Diploma.

Usque tandem rimarrà l'interrogativo? Le Autorità preposte vorranno finalmente accorgersi di questa e delle molte altre condizioni di disagio, *più volte denunciato*, nelle quali sono costretti ad operare Direttori ed Insegnanti dei Conservatori?

Un fatto certo sono le amare considerazioni alle quali inevitabilmente si perviene constatando il diffuso disinteresse della classe politica per i problemi della

(11) Cfr. pag. 9 del volumetto che riporta il Decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale, pubblicato con i tipi dell'Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria, Roma, 1942, Anno XX.

scuola musicale italiana; forse perché si tratta d'un settore della vita nazionale che impiega solo poche migliaia di persone ed è quindi *poco appetibile* per dare assicurazioni di «buon raccolto» alle elezioni?

* * *

È auspicabile che per l'avvenire della Scuola Musicale, ma anche e soprattutto per il buon nome dell'Italia nel mondo artistico internazionale, si provveda quanto prima a rivedere con la massima attenzione e serietà tutto il complesso di Leggi e conseguenti norme di applicazione, al fine di ridonare quella dignità e quel prestigio agli studi in Conservatorio che negli ultimi decenni sono andati sempre più scemando, malgrado il proliferare di nuovi Conservatori Statali o di Sezioni Staccate degli stessi.